

Corte di cassazione riconosce lo strumento sui beni dell'evasore

Sequestro a tutto campo

La misura scatta anche con la rateizzazione

DI DEBORA ALBERICI

Dopo la riforma fiscale del 2015 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca va sempre disposto sui beni del presunto evasore anche se ha concordato un piano di rientro rateale con l'amministrazione. Ma non solo: il dissequestro su quanto già pagato può essere disposto solo quando il contribuente provi con certezza quanto delle somme versate sia imputabile alla sorte capitale, quanto agli interessi e alle sanzioni.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 35781 del 20 luglio 2017, ha respinto il ricorso di un imprenditore di Macerata.

La vicenda riguarda un manager accusato di non aver versato le ritenute. Dopo aver concordato un piano di rientro con il fisco dei 360 mila euro richiesti era scattato il sequestro sui suoi beni personali per una somma di pari importo.

Lui ha presentato ricorso sostenendo in prima battuta che l'accordo con l'Erario stoppereb-

be la misura e in secondo luogo chiedendo il dissequestro dei 47 mila euro già versati.

Nessuna delle due istanze è stata accolta in sede di merito con decisione oggi resa definitiva dalla Suprema corte.

Sul punto la terza sezione penale ha infatti chiarito che la persistente natura obbligatoria (e sanzionatoria) della confisca per equivalente, anche dopo il dlgs 158/2015, comporta che, ai fini della adozione del sequestro preventivo, il giudice è tenuto esclusivamente ad accertare la astratta confiscabilità del bene, esulando dal suo orizzonte decisorio la volontà del contribuente di estinguere il debito (e il fatto che lo stia pagando) o i riflessi che il sequestro potrebbe avere sull'economia d'impresa o, ancora, il pericolo che nelle more il bene possa disperdersi o la positiva prognosi di adempimento, non essendo il giudice dotato al riguardo di alcuna discre-



Il Palazzaccio della Corte di

zionalità; la natura e finalità del provvedimento da adottare non gliela attribuiscono.

Tuttavia, precisano gli Ermellini nel passaggio successivo, il Tribunale fa buon governo dell'insegnamento secondo il quale la revoca parziale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, nel caso di intervenuta rateizzazione del debito tributario, deve essere richiesta dall'interessato al Pm, previa dimostrazione del «quantum» corrisposto per i ratei di imposta al netto di inte-

ressi e sanzioni, mentre non può essere domandata, in difetto di tali indicazioni, al Tribunale del riesame o dell'appello cautelare, essendo tale organo sprovvisto di potere istruttori e, quindi, salvi i casi di immediata soluzione sulla base degli atti, non in condizione di dirimere le questioni contabili derivanti dal pagamento parziale.

Nel caso di specie, il Tribunale, dato atto che il debito erariale complessivo è stato ripartito in venti rate, afferma con chiarezza di non essere in grado, sulla base delle produzioni del contribuente, di stabilire quanta parte delle somme già versate fosse attribuibile alla sorte capitale, quanto agli interessi, quanto alle sanzioni, demandando al pm il compito di provvedere al riguardo.

10
ONLINE

Il testo della sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti